

## **Detrazione Iva**

Gli artt. 167, 168, 184, 185 e 187 della Direttiva Iva devono essere interpretati nel senso che « essi ostano a una normativa nazionale che prevede la rettifica dell'imposta sul valore aggiunto inizialmente detratta per il motivo che un immobile, per il quale è stato esercitato il diritto di opzione per l'imposizione, è ritenuto come non più utilizzato dal soggetto passivo ai fini delle proprie operazioni soggette ad imposta, qualora l'immobile sia rimasto inoccupato per più di due anni, anche se è stato dimostrato che il soggetto passivo ha cercato di darlo in...

la lettura integrale dell'articolo è riservata agli abbonati de Il Sole 24 Ore, per maggiori informazioni cliccare [qui](#).